

Iva versata su auto aziendali ad uso promiscuo: per la detrazione deve essere accertata l'inerenza all'esercizio dell'impresa.

Scritto da: [Avv. Raffaella De Vico](#)

Data: 21 Luglio 2012

Nella Sentenza n. 11943 del 13 luglio 2012, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio, già affermato in precedenza, secondo il quale, in tema di Iva, alla luce della normativa interna ed anche della normativa comunitaria, in ordine agli acquisti dei beni ed in generale alle operazioni passive, occorre accertare, ai fini della detraibilità dell'imposta, che ricorra l'effettiva inerenza all'esercizio dell'impresa, cioè il loro compimento in stretta connessione con le finalità imprenditoriali.

La Suprema Corte ha precisato che tale principio rimane valido anche successivamente alla pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 14 settembre 2006, nella quale, tra l'altro, è stata esclusa la possibilità di adottare nei singoli Stati membri delle misure derogatorie della disciplina comunitaria relativa al diritto del contribuente alla detrazione dell'imposta.

La pronuncia della Cassazione è intervenuta riguardo ad una controversia relativa al silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria sull'istanza di rimborso dell'Iva versata da una società per l'acquisto di automezzi dati in uso ai propri dipendenti.

a cura dell'Avv. Raffaella De Vico.